



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 3856/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

13/12/2011

ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

818/14/11

PRONUNCIATA IL:

13/12/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/12/2011

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 3856/11 depositato il 24/05/2011
- avverso la sentenza n° 450/05/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

proposto dai ricorrenti:

[Redacted]

difeso da:

AVV. CUCCA ANTONIO
VIA DEDALO 2 00133 ROMA RM

[Redacted]

difeso da:

AVV. CUCCA ANTONIO
VIA DEDALO 2 00133 ROMA RM

[Redacted]

difeso da:

AVV. CUCCA ANTONIO
VIA DEDALO 2 00133 ROMA RM

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La Società [redacted] e i due soci [redacted], con tempestivo ricorso si opponevano agli avvisi di accertamento, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, con i quali l'Agenzia delle Entrate rettificava i valori indicati nelle dichiarazioni dei redditi 2001 e 2002 in applicazione della presunzione della distribuzione degli utili extracontabili di società a ristretta base sociale nei confronti dei soci.

Nei motivi del ricorso eccepivano la carenza di motivazione degli accertamenti e la infondatezza degli stessi in quanto non rilevando alcuna censura alla contabilità non indicavano fatti e circostanze al metodo induttivo e alla applicazione della percentuale di ricarico del 50%. La Commissione Tributaria adita con la sentenza n 450/05/10 rigettava i ricorsi dei contribuenti e riteneva infondato in particolare il motivo attinente il difetto di motivazione degli accertamenti impugnati.

Avverso la sentenza viene proposto appello e si contesta il profilo motivazionale dell'utilizzo di percentuali di ricarico da parte dell'Ufficio e ribadiscono l'erronea applicazione del regime di margine per gli acquisti del 2002 evidenziando che nessuna responsabilità può essere imputata alla società ricorrente se il fornitore francese, dopo aver indicato in fattura l'applicazione del regime di margine, ha poi illegittimamente esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA. L'ufficio resiste ai rilievi di parte e ribadisce che dallo studio dello specifico settore è ragionevole l'applicazione di un valore di ricarico del 50%, rispetto alle oscillazioni registrate dal 13% al 150% e quanto al regime di margine la responsabilità incorre nell'acquirente. Conclude con il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.

La vertenza è venuta in decisione in data 13 Dicembre, previa discussione in camera di consiglio.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appellante contribuente si duole e ripropone la contraddittorietà e carenza di motivazione dell'accertamento impugnato, nonché del mancato riscontro obiettivo ai fini del giudizio di congruità tra i redditi dichiarati e i redditi desunti presuntivamente dall'ufficio, lamentandosi, altresì, che i funzionari si sono limitati a menzionare esigui margini di ricarico demandando all'ufficio la valutazione e il recupero degli importi.

Il Collegio preliminarmente esamina l'asserita carenza motivazionale dell'accertamento e ritiene, è ormai pacifico indirizzo giurisprudenziale, che il requisito esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili all'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. In sostanza l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente quanto addebitato dall'ufficio. Il Collegio ritiene che nella vicenda di che trattasi il contribuente ha avuto modo di difendersi e di contestare efficacemente quanto accertato dall'Ufficio.

In quanto al merito si osserva che l'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 39, primo comma del DPR 600/73, può procedere a rettifica della dichiarazione dei redditi d'impresa del contribuente anche in presenza di una contabilità formalmente corretta e regolare, dimostrando l'inesattezza od

incompletezza di una o più poste, avvalendosi degli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero anche di presunzioni dotate dei requisiti di cui all'art. 2729c.c.

La sostanziale inattendibilità dei dati relativi ai ricavi può essere evidenziata attraverso la comparazione con dati extracontabili o, comunque, con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, desunte da dati di comune esperienza, anche secondo le regole fondamentali di buon senso e ragionevolezza, oltre che da concreti elementi offerti dai singoli casi, senza che l'analiticità dell'accertamento venga meno in relazione al metodo induttivo utilizzato nella valutazione delle singole poste. Nella fattispecie l'accertamento non è consistito in una mera ed acritica trasposizione di calcoli in base ai quali è stata applicata una percentuale di ricarico del 50% e del 75% per l'anno 2002 e non vi è stata una ulteriore ricerca probatoria dell'effettiva capacità del contribuente. Ne consegue che la rettifica operata non è riconducibile alle tipologie previste dall'art. 39, nel senso che le gravi incongruenze sono state desunte dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, nonché dai dati dichiarati dal medesimo contribuente. Non possiamo esimerci dall'affermare che nel mentre all'Amministrazione Finanziaria compete l'onere probatorio, al contribuente compete l'onere di difendersi, adducendo prove di egual valore, ma di segno opposto e a quanto formulato dall'ufficio e si ritiene che la parte ha provato con elementi certi quanto dedotto dall'ufficio.

Nel caso di specie, a fronte delle osservazioni fatte dal contribuente, l'ufficio si è limitato a dire che le eccezioni non sono condivisibili, senza dar conto e senza dare prova della diversa percentuale di ricarico presunta accertata e contestata dal contribuente. Non può essere attribuita fondatezza e legittimità a un generico e immotivato criterio di determinazione di tale percentuale per una serie di ragioni: a) in base agli studi di settore perché riferiti ad interi settori economici; b) nella misura dichiarata dagli esercenti locali, perché non è stata eseguita alcuna verifica sui prezzi di acquisto delle merci e di quelli di vendita al pubblico, né era dimostrato lo specifico riferimento alla percentuale di ricarico della impresa accertata (Cass. sentenza n 19136/2010). È bene altresì evidenziare che la giurisprudenza è univoca nel ritenere che la ricostruzione in via induttiva della materia tassata in base alla mera applicazione delle percentuali di ricarico, non suffragata da altri elementi, non è idonea e quindi è illegittima (Cass. 14313/2010). Nello stesso senso la sentenza della Cassazione n 22938/07 per la quale l'utilizzazione delle percentuali di ricarico risultanti dalle medie di settore, da sola è insufficiente a fornire materia presuntiva idonea all'inversione dell'onere della prova perché essendo lo studio una presunzione semplice e non legale compete all'ufficio fornire presunzioni gravi precise e concordanti, salva la prova contraria del contribuente. Infine nessuna responsabilità può essere imputata alla società ricorrente se il fornitore francese, dopo aver indicato in fattura l'applicazione del regime di margine, ha poi illegittimamente esercitato il diritto alla detrazione IVA.

Da quanto evidenziato si accoglie l'appello del contribuente e in riforma della sentenza si dichiara illegittimo l'operato fiscale.

Viste le previsioni dell'art. 15 del D. Lgs, il Collegio tenuto conto che la decisione di primo grado è stata sfavorevole al contribuente, dispone la compensazione delle spese di giudizio.

P Q M

Accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 31 Dicembre 2011.

Il Relatore

IL Presidente

